

Rep. N. 906/2

**CONVEZIONE PER LA GESTIONE DELLA POPOLAZIONE DEL CINGHIALE (SUS SCROFA)
TRAMITE CATTURA, ABBATTIMENTO E MACELLAZIONE**

L'anno 2025, il giorno 05 del mese di giugno

tra

- il Comune di CHIAMPO (VI), con sede in Piazza Giacomo Zanella n. 42 (C.F. 81000350249) nella persona del Sindaco nato ad in data domiciliato per la sua carica presso la sede del Municipio;
- e
- il Comune di ALTISSIMO (VI), con sede in Via Roma n. 1 (C.F. 00519170245), nella persona del Sindaco nato a in data domiciliato per la sua carica presso la sede del Municipio;
- il Comune di ARZIGNANO (VI), con sede in Piazza Libertà n. 12 (C.F. 00244950242), nella persona del Sindaco nata a in data domiciliato per la sua carica presso la sede del Municipio;
- il Comune di BROGLIANO (VI), con sede in Piazza Roma n. 2 (C.F. 00267040244), nella persona del Sindaco nato a in data domiciliato per la sua carica presso la sede del Municipio;
- il Comune di CASTELGOMBERTO (VI), con sede in Piazza Marconi n. 1 (C.F. 00185650249), nella persona del Sindaco nato a in data domiciliato per la sua carica presso la sede del Municipio;
- il comune di CORNEDO VIC.NO (VI), con sede in Piazza Aldo Moro n. 33 (C.F. 00295160246), nella persona del Sindaco nato a in data domiciliato per la sua carica presso la sede del Municipio;
- il Comune di CRESPIADORO (VI), con sede in Piazza Municipio n. 3 (C.F. 81000370247), nella persona del Sindaco nata ad in data domiciliato per la sua carica presso la sede del Municipio;
- il Comune di GAMBELLARA (VI), con sede in Piazza Papa Giovanni XXIII n. 4 (C.F. 80005710241), nella persona del Sindaco nato a in data domiciliato per la sua carica presso la sede del Municipio;
- il Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), con sede in Piazza Italia n. 1 (C.F. 00288650245), nella persona del Sindaco nato a in data domiciliato per la sua carica presso la sede del Municipio;
- il Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI), con sede in Via Roma n. 5 (C.F. 00163690241), nella persona del Sindaco nato a in data domiciliato per la sua carica presso la sede del Municipio;
- il Comune di MONTORSO (VI), con sede in Piazza G. Malenza n. 39 (C.F. 81000420240), nella persona del Sindaco nata ad in data domiciliato per la sua carica presso la sede del Municipio;
- il Comune di NOGAROLE VICENTINO (VI), con sede in Piazza Guglielmo Marconi n. 1 (C.F. 81001210244), nella persona del Sindaco nata ad in data domiciliato per la sua carica presso la sede del Municipio;

E

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
Documentale Montecchio Maggiore
Protocollo N. 0041870/2025 del 10/12/2025

- il Comune di RECOARO TERME (VI), con sede in Via Roma n. 10 (C.F. 00192560241), nella persona del Sindaco nato a in data domiciliato per la sua carica presso la sede del Municipio;
- il Comune di SAN PIETRO MUSSOLINO (VI), con sede in Via Chiesa Nuova n. 3 (C.F. 81001390244), nella persona del Sindaco nato ad in data domiciliato per la sua carica presso la sede del Municipio;
- il comune di TRISSINO (VI), con sede in Piazza XXV Aprile n. 9 (C.F. 00176730240), nella persona del Sindaco nato ad in data domiciliato per la sua carica presso la sede del Municipio;
- il Comune di VALDAGNO (VI), con sede in Piazza del Comune n. 8 (C.F. 00404250243), nella persona del Sindaco nato a in data domiciliato per la sua carica presso la sede del Municipio;
- il Comune di ZERMEGHEDO (VI), con sede in Piazza Ragaù n. 1 (C.F. 00539070243), nella persona del Sindaco nato ad in data domiciliato per la sua carica presso la sede del Municipio.

PREMESSO CHE:

- L'art. 15 della Legge n. 241/1990 permette alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- Il D.L. 17 febbraio 2022 n. 9, convertito con modificazioni dalla legge n.29/2022, prescrive le misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);
- l'art. 1 del citato D.L. 9/2022 prescrive le "Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana PSA", statuendo che le Regioni devono adottare il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (sus scrofa);
- l'art. 2 del citato D.L. 9/2022 prevede la nomina di un "Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA" che ha il compito, tra i tanti, di definire il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale e di individuare all'interno del predetto piano le aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;
- l'art. 1 dell'ordinanza del Commissario Straordinario alla peste suina africana n. 4 del 11.07.2023 prevede che siano intensificate le attività di controllo volte a verificare la regolarità del commercio di carni e prodotti a base carne provenienti da suini selvatici e a tal fine deve essere sempre verificata la documentazione di scorta al fine di identificarne la provenienza;
- l'art. 4 della citata ordinanza istituisce l'elenco nazionale dei bioregulatori, ovvero di soggetti abilitati al prelievo venatorio cui le autorità competenti locali possono attingere per attività di contenimento della specie cinghiale sul territorio;
- la Giunta Regionale della Regione Veneto ha adottato il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana 2022-2027 con DGR n. 712 del 14.06.2022 con lo scopo, tra gli altri, di gestire e controllare la popolazione di cinghiale (Sus scrofa) per diminuire fortemente il rischio di introduzione della malattia nel territorio della Regione Veneto che risulta attualmente indenne;
- tra gli obiettivi specifici del piano regionale di cui sopra, l'allegato A prevede l'aumento delle attività di controllo già in essere nei territori a gestione programmata della caccia e maggiori

garanzie di raccolta puntuale e coordinata a livello regionale dei dati relativi a tutti gli abbattimenti effettuati in regime di controllo e di prelievo venatorio;

- l'allegato B DGR n.712 del 14.06.2022 individua la zonizzazione del territorio regionale per l'individuazione delle aree prioritarie da associare alle specifiche azioni del predetto piano;
- Preso atto che tutti i Comuni sottoscrittori del presente accordo sono classificati in zona C, ovvero in zona con maggior densità di popolazione di cinghiali come da zonizzazione del territorio regionale per l'individuazione delle aree prioritarie da associare alle specifiche azioni del piano regionale allegato B della Delibera della Giunta regionale del 14 giugno 2022 n. 712;
- Preso atto che il Comune di Chiampo è stato individuato nell'ambito del presente accordo come Comune capofila per la ricerca di una struttura in possesso delle autorizzazioni sanitarie necessarie allo stoccaggio e alla raccolta dei cinghiali provenienti dalle operazioni di cattura nelle zone territoriali afferenti il territorio degli enti sottoscrittori del presente accordo in vista dell'abbattimento/macellazione.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

Art. 1

FINALITA'

La diffusione della popolazione del cinghiale (*Sus scrofa*) è causa di danni a terreni, colture e rischio per la sicurezza dei cittadini. E', pertanto, intenzione degli Enti Locali sottoscrittori del presente accordo far fronte comune per circoscrivere la diffusione della popolazione del cinghiale (*Sus Scrofa*) nei territori di loro pertinenza, nel pieno rispetto della normativa statale e regionale, aumentando l'efficienza e l'efficacia delle attività di controllo già in essere nei territori a gestione programmata della caccia, di modo che tutti gli abbattimenti, e i conseguenti smaltimenti dei capi, siano effettuati in regime di controllo e di prelievo venatorio secondo le direttive sanitarie richiamate dalla legislazione di cui in premessa.

Art. 2

OGGETTO

Per monitorare e rendere effettive le attività di controllo e di smaltimento, soprattutto dal punto di vista igienico sanitario, con il presente accordo si vuole regolamentare ed incentivare la consegna dei capi abbattuti presso idonea e specifica struttura a ciò dedicata avente tutte le caratteristiche prescritte dalla richiamata normativa in modo da poter macellare/smaltire in totale sicurezza ed igiene i capi pervenuti a seguito di regolare e programmata attività venatoria.

Consequente obiettivo è anche la raccolta dei dati relativi a tutti gli abbattimenti effettuati in regime di controllo e di prelievo venatorio.

A tal fine il Comune capofila di Chiampo è incaricato di ricercare una struttura deputata alla ricezione, alla macellazione e allo smaltimento dei cinghiali, secondo la normativa e le linee guida sanitarie attualmente vigenti, che abbia sede in zona baricentrica rispetto al territorio degli enti sottoscrittori, in modo tale da agevolare anche da un punto di vista logistico il conferimento dei capi abbattuti.

Art. 3

MODALITA' OPERATIVE DI CONFERIMENTO

Presso la struttura di cui all'articolo precedente, potranno conferire i capi i titolari di idonea e regolare licenza venatoria, che abbiano abbattuto i capi stessi all'interno dei territori dei Comuni sottoscrittori del presente accordo.

All'atto del conferimento sarà necessario compilare apposito modulo che servirà per la tracciatura dei cinghiali consegnati, con l'indicazione del luogo di caccia e abbattimento e altre informazioni richieste dalla normativa.

I capi abbattuti dovranno essere consegnati entro il tempo e secondo le indicazioni fornite dalla struttura di macellazione, in conformità alle prescrizioni del distretto sanitario veterinario.

Art. 4

RIMBORSI

Per ogni capo conferito la struttura incaricata avrà diritto di ricevere un corrispettivo pari ad €20,00 (Euro Venti/00), a copertura dei costi stimati per il trattamento della specie cinghiale (*Sus Scrofa*) rispetto alla ordinaria attività di macello. Si precisa che il contributo di cui sopra spetterà esclusivamente per conferimenti di capi abbattuti all'interno dei territori dei Comuni sottoscrittori del presente accordo.

Il pagamento verrà effettuato dal Comune di Chiampo entro 30 giorni dalla rendicontazione annuale dei capi trattati redatta e presentata dal competente servizio veterinario dell'ULSS 8, contenente l'indicazione precisa di tutti i capi che sono stati conferiti e delle relative zone di abbattimento.

L'ammontare della somma complessiva corrisposta dal Comune di Chiampo alla struttura di macellazione verrà successivamente suddiviso per il numero degli enti sottoscrittori e il Comune di Chiampo richiederà il pagamento delle rispettive quote a ciascun Ente parte del presente accordo, previo invio della rendicontazione di cui sopra per opportuna conoscenza. Il pagamento delle quote da parte di ciascun Comune dovrà avvenire entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 5

DURATA

Il presente accordo ha una durata di anni uno rinnovabili tacitamente di anno in anno.

Art. 6

DISPOSIZIONE FINALE

Il presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere modificato in qualsiasi momento con il consenso di tutte le parti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di Chiampo

Il Sindaco

per il Comune di Altissimo

Il Sindaco

per il comune di Arzignano

Il Sindaco

per il comune di Brogliano

Il Sindaco

per il comune di Castelgomberto

Il Sindaco

per il comune di Cornedo Vic.no

Il Sindaco

per il comune di Crespadoro

Il Sindaco

per il comune di Gambellara

Il Sindaco

per il comune di Montebello Vic.no

Il Sindaco

per il comune di Montecchio Maggiore

Il Sindaco

per il comune di Montorso Vic.no

Il Sindaco

per il comune di Nogarole Vic.no

Il Sindaco

per il comune di Recoaro Terme

Il Sindaco

per il comune di San Pietro Mussolino

Il Sindaco

per il comune di Trissino

Il Sindaco

per il comune di Valdagno

Il Sindaco

per il comune di Zermeghedo

Il Sindaco